

anno 11 numero 6 novembre dicembre 2017

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 11 numero 6
novembre dicembre 2017



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.espropionline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 3 gennaio 2018 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EQL62 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 296 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it – € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EQL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.espropionline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA → AREE CONTIGUE

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma solo le sue concrete "modalità esecutive", atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione.

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussistendo la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere pubblico degli interessi coinvolti, la discrezionalità delle scelte della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (o soggetti ad esse equiparati) ed uso del territorio.

Sintesi: Nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della "cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le "modalità esecutive" dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sintesi: Quando, a base della domanda di risarcimento del danno, si deduca l'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha disposto l'opera pubblica e la conseguente condotta materiale causativa del danno, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; quando, invece, a base della domanda risarcitoria, si deduca l'illiceità della mera condotta esecutiva, per essere stata violato il principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del "neminem laederen posto a fondamento dell'art. 2043 cod. civ.), senza che sia mossa alcuna doglianza in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA → AREE CONTIGUE

Sintesi: Nel caso in cui il privato, proprietario di un immobile confinante con l'opera pubblica o ad essa contiguo, chieda di essere indennizzato per la riduzione di valore del suo fondo (derivata dalla perdita o dalla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà) conseguente alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, senza lamentare tuttavia né l'illegittimità dell'esercizio del potere autoritativo in forza del quale l'opera è stata eseguita né la violazione della regola del "neminem laedere" con riferimento nell'attività esecutiva materiale, si rientra nella fattispecie regolata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 che prevede il diritto del proprietario del fondo non espropriato alla corresponsione di una indennità, diritto tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

Estratto: «In particolare, al momento della introduzione della lite (8 ottobre 2004), la normativa rilevante per l'individuazione della giurisdizione esclusiva era rappresentata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che disponeva che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia". Con sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, la disposizione dell'art. 34, appena richiamata, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Secondo il giudice delle leggi, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i "comportamenti", estendeva tale giurisdizione a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercitava nemmeno mediatamente, avvalendosi cioè della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere. Ciò contrastava con l'art. 103 Cost., comma 1, in quanto - secondo i giudici costituzionali - tale norma della Carta fondamentale non ha conferito al legislatore ordinario una discrezionalità assoluta e incondizionata nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di individuare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come "autorità", nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino dinanzi al giudice amministrativo. Dopo la pronuncia di parziale incostituzionalità, d'altra parte, l'art. 34 cit. è stato abrogato ad opera dell'art. 4, comma 1, n. 20 dell'allegato n. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, recante il "Codice del processo amministrativo", essendo la sua disciplina confluita in quella codicistica. L'art. 133 cod. proc. amm., lett. f, devolve, infatti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Disposizione questa che - al fine di individuare correttamente l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - dev'essere letta in correlazione con quanto disposto dall'art. 7, comma 1 stesso codice, che, nelle materie di c.d. giurisdizione esclusiva, devolve alla giurisdizione amministrativa "le controversie, nelle quali si faccia questione (...) di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". In tal modo, la disciplina del codice del processo amministrativo ha ricondotto nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i "comportamenti" posti in essere dalle pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso soggetti alle stesse equiparati) in materia urbanistica ed edilizia, a condizione però - in coerenza con i principi costituzionali richiamati dalla citata sentenza della Corte costituzionale - che siano espressione, anche mediata, dell'esercizio di un pubblico potere. Sul punto, queste Sezioni Unite, con specifico riferimento alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, hanno sottolineato che, nell'attuale assetto costituzionale, successivamente alla sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, tale giurisdizione non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non esercita alcun potere pubblico, spettando alla giurisdizione dell'A.G.O. la cognizione di quelle controversie in cui si denunzino meri

comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. per non avere la P.A. osservato le normali regole di diligenza e prudenza e il principio generale del "neminem laedere", a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di "diritto soggettivo" in mancanza di riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5926 del 14/3/2011; Sez. Un., n. 22521 del 20/10/2006; v. anche Sez. Un., n. 5417 del 2016, non massimata; Sez. Un., n. 22116 del 20/10/2014; da ultimo, Sez. Un., n. 16986 del 2017, non massimata). In sostanza, secondo il "diritto vivente" quale promana dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando, in una controversia in materia urbanistica ed edilizia instaurata nei confronti di una pubblica amministrazione (o di un soggetto alla stessa equiparato), la tutela sia domandata per la lesione che è stata arrecata da un atto o da un provvedimento o da un comportamento della stessa amministrazione che sia riconducibile ad un potere che la legge le attribuisce nella materia urbanistica od edilizia (Cass., Sez. Un., n. 17065 del 08/08/2011; Sez. Un., n. 14365 del 10/08/2012); sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della P.A. risulti privo di ogni interferenza con un atto autoritativo (non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo) o quando l'atto o il provvedimento, di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione, non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico, ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato (Cass., Sez. Un., n. 20123 del 18/10/2005; Sez. Un., n. 25982 del 22/12/2010; Sez. Un., n. 27455 del 29/12/2016). Tra le varie fattispecie sottoposte in materia urbanistica ed edilizia, questa Corte ha così affermato che la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma solo le sue concrete "modalità esecutive", atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione (Cass., Sez. Un., n. 2052 del 03/02/2016; conf., Sez. Un., n. 3732 del 25/02/2016); mentre appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente il risarcimento dei danni lamentati da un Consorzio di bonifica in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, sussistendo la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere pubblico degli interessi coinvolti, la discrezionalità delle scelte della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (o soggetti ad esse equiparati) ed uso del territorio (Cass., Sez. Un., n. 16883 del 05/07/2013). In definitiva, nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della "cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le "modalità esecutive" dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In altre parole, quando, a base della domanda di risarcimento del danno, si deduca l'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha disposto l'opera pubblica e la conseguente condotta materiale causativa del danno, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; quando, invece, a base della domanda risarcitoria, si deduca l'illiceità della mera condotta esecutiva, per essere stata violato il principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del "neminem laederen" posto a fondamento dell'art. 2043 cod. civ., senza che sia mossa alcuna doglianza in ordine alla

legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Rimane a parte il caso in cui il privato, proprietario di un immobile confinante con l'opera pubblica o ad essa contiguo, chieda di essere indennizzato per la riduzione di valore del suo fondo (derivata dalla perdita o dalla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà) conseguente alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, senza lamentare tuttavia né l'illegittimità dell'esercizio del potere autoritativo in forza del quale l'opera è stata eseguita né la violazione della regola del "neminem laedere" con riferimento nell'attività esecutiva materiale. La materia, com'è noto, è regolata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 che prevede il diritto del proprietario del fondo non espropriato alla corresponsione di una indennità, diritto tutelabile dinanzi al giudice ordinario (Sez. Un., n. 24410 del 21/11/2011; Sez. Un., n. 9342 del 21/04/2006).

2.3. - Orbene, nel caso di specie, con la domanda introduttiva (atto di citazione notificato l'8 ottobre 2004), gli attori hanno contestato la legittimità del progetto di costruzione della ferrovia ad alta velocità (OMISSIS), oggetto di approvazione da parte di appositi provvedimenti amministrativi, lamentando che sarebbe stato deciso un tracciato che non osserverebbe le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (D.P.R. n. 753 del 1980 e D.P.R. n. 459 del 1998) e tale da determinare immissioni acustiche superiori ai limiti previsti dalla legge. I danni lamentati dagli attori, oggi ricorrenti, non possono essere attribuiti soltanto a cattiva esecuzione dei lavori, essendo - invece dipendenti dal complesso procedimento amministrativo relativo alla linea ferroviaria ad alta velocità (OMISSIS) e dal tracciato in quella sede deciso. La natura amministrativa del procedimento, il carattere pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali operate dalla Pubblica Amministrazione, il ricorso a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione nonché il nesso esistente tra i provvedimenti amministrativi, da un lato, ed uso del territorio, dall'altro, riconducono oggettivamente la controversia, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ricorrono, nella specie, sia il presupposto oggettivo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria in questione manifestamente incidenti sul territorio - risultano inseriti (come si è detto) in un complesso procedimento amministrativo; sia il presupposto soggettivo, dovendosi riconoscere alla società convenuta in giudizio (la T.A.V. s.p.a., concessionaria delle Ferrovie dello Stato, ora R.F.I. s.p.a.) - alla luce dell'evoluzione della nozione di P.A. correlata ai mutamenti del quadro normativo - la veste di soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche, in quanto strumento cui si è fatto ricorso per la realizzazione di fini pubblici (nella specie, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lett. b.) e con mezzi finanziari riferibili, direttamente o indirettamente, alla P.A. in senso proprio (Cass., Sez. Un., n. 15660 del 27/07/2005; Sez. Un., n. 16883 del 05/07/2013). Nè la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può escludersi per il fatto che gli attori hanno chiesto anche la condanna della pubblica amministrazione all'esecuzione di opere idonee ad eliminare il danno. Invero, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone il risarcimento del danno ingiusto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, com'era previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35 comma 1 come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2689 del 07/02/2007), e come oggi è previsto dall'art. 30 cod. proc. amm., comma 2. D'altra parte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è neppure impedita dal fatto che partecipano al processo anche parti private (in particolare, le società assicuratrici). Infatti, la reciproca dipendenza e la conseguente inscindibilità delle posizioni delle parti private rispetto a quelle dei soggetti equiparati alla pubblica amministrazione dà luogo ad un litisconsorzio processuale, con conseguente necessità di un giudizio unitario dinanzi al giudice amministrativo per tutte le parti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15660 del 27/07/2005).

3. - In definitiva, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.»

ANCHE LE INDENNITÀ CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDI TRANSATTIVI SONO ASSOGGETTATE A RITENUTA FISCALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO, SEZIONE II n.5418 del
21/09/2017

Relatore: Paolo Novelli - Presidente: Paola Terrinoni

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → IMPOSTE → IRPEF → PLUSVALENZA

Sintesi: Dal momento della conclusione di un accordo transattivo può dirsi realizzato il diritto alla percezione delle indennità poi erogate, e quindi a tale data deve ancorarsi il momento di realizzazione della plusvalenza assoggettabile ad imposizione. Il fatto che per effetto di tale conclusione, frutto di una scelta autonoma dei ricorrenti che con esso abbiano chiuso un contenzioso iniziato posteriormente all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, art. 11, siano state corrisposte le indennità, non può impedire l'applicazione del principio della tassazione per cassa su tali emolumenti, qualora sia il diritto alla loro percezione, che il momento di effettivo pagamento siano sopravvenuti dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991.

Estratto: «Con la transazione che poneva fine al contenzioso davanti al TAR i ricorrenti hanno concordato l'entità dell'indennità espropriativa in Euro 1.000.000,00, assorbendo in tale importo anche il risarcimento per il danno subito dall'occupazione dei terreni, dal momento iniziale dell'occupazione d'urgenza sino a quello del pagamento. Tale ritardo quindi non assume rilievo nel presente giudizio e gli effetti pregiudizievoli sono stati completamente elisi dall'importo dell'indennità stabilita definitivamente con l'accordo transattivo. Non vale obiettare che quell'accordo aveva per oggetto la determinazione dell'indennità a ristoro della procedura di occupazione dei terreni, mentre non era (ovviamente) disponibile dalle parti l'assoggettamento o meno ad imposizione di quanto accordato a tale titolo. Quello che rileva è che tale accordo transattivo, successivamente alla sentenza del TAR del 2010, ha posto fine a detto contenzioso, ed ha anche fatto venire meno la rilevanza di un accertamento giudiziale del momento in cui l'occupazione d'urgenza fosse divenuta illegittima. Poiché i ricorrenti hanno concordato transattivamente con il Comune un'indennità di esproprio attualizzata al 2012 (che teneva conto anche del periodo precedente di occupazione dei terreni) è mancata la definitiva declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti che consentisse di ancorare il momento in cui fosse maturata la plusvalenza ad una data (ipoteticamente) anteriore all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991. Ne consegue che, per quanto rileva in questa sede, solo per effetto di tale transazione, e dal momento quindi della conclusione di tale accordo, può dirsi realizzato il diritto alla percezione delle indennità poi erogate dal Comune nel 2012 e quindi a tale data deve ancorarsi il momento di realizzazione della plusvalenza assoggettabile ad imposizione. Il fatto dunque che per effetto di tale conclusione, frutto di una scelta autonoma dei ricorrenti, il contenzioso, iniziato nel 2008, si sia in tal modo concluso nel 2012, ed in quell'anno sia stato adottato il decreto di esproprio e siano state poi corrisposte le indennità, non può certo quindi impedire l'applicazione del principio della tassazione per cassa su tali emolumenti, considerato che sia il diritto alla loro percezione, che il momento di effettivo pagamento sono sopravvenuti molto tempo dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 -

ben ventuno anni dopo - mentre è mancato un accertamento giudiziale di un diverso momento - anteriore all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 - al quale ancorare l'illegittimità dell'occupazione d'urgenza. Deve quindi trovare piena applicazione l'art. 11, commi 5 e 7 della L. n. 413 del 1991, e non pare pertinente il richiamo né al precedente della Corte EDU né a quanto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1429 del 2013. Difatti, considerando che nel caso portato all'esame di questo giudice tributario sia l'inizio del contenzioso, che l'accordo transattivo, così come il decreto di esproprio ed il pagamento delle indennità sono atti tutti ampiamente posteriori all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, non ricorre il caso considerato dalla sentenza della Corte EDU (causa Chinnici/Italia) laddove fu il ritardo nel pagamento delle indennità a determinare la condanna, rispetto ad un procedimento espropriativo ed un contenzioso interamente perfezionatosi antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, ma nemmeno si concreta l'ipotesi affrontata dalla Corte di cassazione, dacché la stessa Corte subordinava l'inapplicabilità dell'art. 11, commi 5 e 9 della L. n. 413 del 1991 al solo caso in cui il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, fossero intervenuti prima del 31 dicembre 1988; mentre, come si è appena detto, tutti gli atti del presente contenzioso sono invece posteriori alla stessa data di entrata in vigore di tale legge e, per effetto della conclusione dell'accordo transattivo, a questo evento deve collegarsi il momento di realizzazione della plusvalenza. Riguardato quindi con riferimento alle date di conclusione dell'accordo, di emissione del decreto di esproprio e di pagamento effettivo delle indennità, non emerge alcun ritardo imputabile alla P.A. e tale da aver prodotto l'assoggettamento di tali plusvalenze ad imposizione.»

INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI OCCUPAZIONE DEPOSITATO OLTRE IL TERMINE DIMIDIATO DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2228 del 22/09/2017

Relatore: Maria Cappellano - Presidente: Caterina Criscenti

GIUDIZIO -> TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI -> ESPROPRIAZIONE PER P.U.

Sintesi: Ai sensi dell'art. 119 cod. proc. amm. sussiste il dimezzamento dei termini per la proposizione dei ricorsi - tra cui il termine per il deposito del ricorso - relativi ad una delle controversie elencate nel primo comma, tra cui quelle contemplate dalla lettera f), relativa ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di espropriazione di aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche di pubblica utilità. Esso trova pertanto applicazione quando oggetto del ricorso sono sia il provvedimento di occupazione d'urgenza adottato ai sensi dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001, sia il provvedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Estratto: «L'art. 119 cod. proc. amm. (Rito abbreviato comune a determinate materie) stabilisce, per quanto qui di interesse ai commi 1 e 2, che: 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:(...omissis...) f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale; (... omissis...)2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62,

comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo. La disposizione prevede, pertanto, la regola del dimezzamento dei termini per la proposizione dei ricorsi - tra cui il termine per il deposito del ricorso - relativi ad una delle controversie elencate nel primo comma, tra cui quelle contemplate dalla lettera f), relativa ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di espropriazione di aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche di pubblica utilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 2016, n. 3689; C.G.A., 21 gennaio 2015, n. 47). Nel caso di specie trova senz'altro applicazione la su riportata disposizione processuale, atteso che oggetto del ricorso sono sia il provvedimento di occupazione d'urgenza adottato ai sensi dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001, in relazione ad una parte del magazzino di proprietà dei ricorrenti; sia, il provvedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Deve, altresì, rammentarsi che, in base all'art. 45, co. 1, cod. proc. amm. il ricorso deve essere ordinariamente depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel caso di specie il ricorso, notificato al Comune di Palma di Montechiaro il 1° luglio 2016, è stato depositato il 29 luglio 2016 e, pertanto, oltre il termine (dimezzato) di quindici giorni dalla notifica. Il gravame deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per tardivo deposito.»

IN UNA CAUSA TRA PRIVATI CIRCA IL DIRITTO DI PASSAGGIO IN UNA STRADA ASSERITAMENTE PUBBLICA, NON SUSSISTE LA NECESSITÀ DI INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO COINVOLGENDO IL COMUNE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.22361 del 26/09/2017

Relatore: Pasquale D'Ascola - Presidente: Lina Matera

GIUDIZIO -> CHIAMATA DEL TERZO

Sintesi: In una causa tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l'altra chieda, invece, l'interdizione di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la necessità della partecipazione al giudizio del Comune, nei cui confronti non deve perciò ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, in quanto la questione della natura del bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in nessun modo l'ente pubblico.

Estratto: «2) Preliminarmente, dal punto di vista logico, va esaminato il primo motivo di ricorso incidentale, che invoca la rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio con il comune di Giarre. Esso è infondato. La questione è risolta, come ha ricordato la Corte di appello, da SU n. 365/2000, così massimata: "In una causa tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l'altra chieda, invece, l'interdizione di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la necessità della partecipazione al giudizio del Comune, nei cui confronti non deve perciò ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, in quanto la questione della natura del bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in nessun modo l'ente pubblico". Nella specie l'attrice in negatoria non ha invocato un accertamento in via principale nei confronti del Comune ed infatti non ha agito contro l'ente, né ha lamentato alcunchè in ordine alla interpretazione della domanda data dai giudici di merito nel senso di ritenerla limitata ai profili tra privati. È anzi lo stesso controricorso a informare che in un